



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 2015:

LEGGE 10 MARZO 2015 N. 28

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INCLUSIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1

(Linee di principio)

1. Allo scopo di tutelare le persone con disabilità espressa in tutte le sue forme e nello spirito dei principi sanciti dalla "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" e dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", ratificata in Consiglio Grande e Generale in data 29 gennaio 2008, la presente legge garantisce la sicurezza della persona, la qualità della vita, la tutela dei diritti umani nonché, tutte quelle forme di sostegno che permettano alla persona con disabilità di vivere appieno la propria esistenza in tutti i suoi aspetti.

Art. 2

(Finalità)

1. La Repubblica di San Marino:
 - a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà della persona con disabilità e ne promuove la piena, concreta e reale inclusione nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) previene e rimuove le condizioni di esclusione, che impediscono lo sviluppo della persona umana nella sua globalità e nei rapporti con la società;
 - c) persegue e assicura il recupero funzionale e sociale della persona affetta da deficit fisici, mentali, sensoriali e intellettuali, nonché la tutela giuridica ed economica uguale ed efficace delle persone con disabilità;
 - d) vieta qualsiasi discriminazione sia diretta che indiretta basata sulla disabilità;
 - e) adotta, al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, tutte le iniziative necessarie a garantire un accomodamento ragionevole e accessibilità;

- f) promuove, tutela e garantisce il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità nonché il rispetto della dignità intrinseca ad ogni persona;
- g) considera la famiglia il nucleo naturale e fondamentale della società e quindi riconosce il suo diritto di essere tutelata. Riconosce, quindi, alle persone con disabilità e al loro ambito familiare e comunque a coloro che se ne prendono cura il diritto a ricevere l'assistenza e la protezione necessarie, tali che consentano loro di contribuire al pieno e paritario godimento ed espletamento dei diritti e dei doveri da parte delle persone con disabilità;
- h) garantisce l'autonomia della persona con disabilità;
- i) garantisce l'attuazione delle norme previste dalla presente legge nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Il termine "Disabilità", concetto in continua evoluzione, definisce il risultato di una interazione tra persone afflitte da deficit e barriere culturali, comportamentali, ambientali, fisiche e sensoriali che ostacolano la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale alla pari con altri individui.
2. Con il termine "Persona con disabilità" si intendono le persone con deficit fisici, mentali, intellettivi o sensoriali duraturi o permanenti che, interagendo con barriere di diversa natura, possono essere ostacolate nella loro piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base paritaria.
3. Con il termine di "Inclusione sociale" si intendono la piena e completa partecipazione della persona con disabilità alla vita della società in cui vive e opera, compresa l'inclusione scolastica, senza discriminazione alcuna ed alla pari con gli altri individui, e l'attuazione di politiche tese a favorire la progettazione di contesti inclusivi o facilitanti l'inclusione, attraverso scelte di abbattimento delle barriere architettoniche, degli stereotipi culturali, delle false rappresentazioni sociali.
4. Il termine "Comunicazione" designa le lingue, la visualizzazione dei testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a caratteri ingranditi, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, a modalità accrescitiva ed alternativa, gli strumenti ed i formati della comunicazione, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili.
5. Per "linguaggio" si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale.
6. L'espressione "Discriminazione basata sulla disabilità" designa qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di ostacolare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base paritaria, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile. Sono incluse tutte le forme di discriminazione, compreso il diniego di una ragionevole sistemazione.
7. L'espressione "Accomodamento ragionevole" designa qualsiasi modifica e adattamento necessario e appropriato. Tali adeguamenti saranno predisposti nelle situazioni specifiche in cui risultino necessari.
8. L'espressione "Progettazione universale" designa la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili dal maggior numero di persone, senza richiedere adattamenti o allestimenti speciali. La "Progettazione universale" non deve escludere, ove necessario, l'inserimento di dispositivi assistenziali per particolari gruppi di persone con disabilità.

9. L'espressione "Universalismo distributivo" indica il supporto finanziario, o attuato attraverso erogazioni, o attraverso riduzioni delle imposte, che riguardino tutta la popolazione ma in forma inversamente proporzionale al reddito.

10. L'espressione "Sussidiarietà" specifica la qualità dell'aiuto che la società deve dare ai suoi membri allo scopo di renderli capaci di partecipare attivamente come esseri umani veramente liberi al proprio sviluppo e a quello della società.

Art. 4

(Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, inclusione sociale e assistenza della persona con disabilità; tali principi si basano su:

- a) rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone;
- b) non discriminazione;
- c) piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- d) rispetto delle differenze e accettazione delle persone con disabilità in quanto membri dell'umanità ed espressione della diversità umana;
- e) pari opportunità;
- f) accessibilità;
- g) uguaglianza tra uomini e donne;
- h) rispetto per le capacità, in costante evoluzione, dei bambini e giovani con disabilità e rispetto per il diritto a salvaguardare la loro propria identità;
- i) garanzia di stretta e costante integrazione fra assistenza di tipo sociale e sanitaria, al fine di garantire una completezza dell'approccio multidisciplinare.

Art. 5

(Attuazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità - CRPD)

1. In ottemperanza all'articolo 33 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità è istituita la Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione (CSD ONU) con il compito di:

- a) promuovere, tutelare e monitorare l'attuazione della CRPD, tenendo conto dei principi relativi allo status ed al funzionamento delle istituzioni della Repubblica di San Marino per la tutela e la promozione di diritti umani;
- b) proporre un Piano di azione triennale per la promozione dei diritti della persona con disabilità, identificando priorità, definendo scadenze temporali e strategie sulla disabilità e sulla promozione dell'inclusione lavorativa e scolastica attraverso campagne di sensibilizzazione in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità; il Piano dovrà anche valutare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla disabilità e coordinarsi con il Piano Sanitario e Socio-Sanitario elaborato dall'Authority Sanitaria;
- c) individuare e proporre meccanismi di coordinamento interno al Governo per agevolare le azioni collegate nei diversi settori e a diversi livelli;
- d) raccogliere sistematicamente dati, promuovere la realizzazione di studi e ricerche;
- e) tenere i contatti con le strutture di monitoraggio internazionali;
- f) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.

2. La CSD ONU è composta da sette membri: tre individuati tra i Presidenti delle Associazioni sammarinesi di persone con disabilità, privilegiando la rotazione triennale, uno in rappresentanza dei sindacati, due individuati dalle forze politiche di maggioranza e uno da quelle di minoranza tra personalità con competenze attinenti ai temi della disabilità. Almeno uno dei membri della

Commissione deve avere anche competenze giuridiche. La Commissione opera in stretto contatto con l'Authority per le Pari Opportunità e con le Associazioni sammarinesi di persone con disabilità. Nella scelta dei membri si procederà ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della Convenzione ONU. Le riunioni della CSD ONU sono aperte ai membri delle Associazioni sammarinesi di persone con disabilità che vorranno partecipare come uditori e senza diritto di voto.

3. La CSD ONU è nominata dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per un mandato di tre anni rinnovabile per un secondo mandato, nomina al suo interno un Presidente con funzioni di coordinamento, si avvale, per il suo funzionamento, del supporto del personale e delle strutture operanti nel settore della disabilità. Non sono previsti compensi per i membri della CSD ONU. Fino alla concorrenza di euro 10.000,00 la CSD ONU può attingere al capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità".

Art. 6 *(Raccolta dati)*

1. La Repubblica di San Marino si impegna a formulare e sviluppare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente legge, sulla base di informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, raccolte dalla CSD ONU in collaborazione con l'Ufficio Statistica, gli altri uffici competenti dello Stato e le Associazioni di persone con disabilità.

2. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

- a) essere coerente con le garanzie stabilite a livello internazionale e con i principi etici che salvaguardano il diritto alla riservatezza personale;
- b) raccogliere le informazioni in conformità al presente articolo e disaggregarle in maniera appropriata; tali informazioni devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino all'atto della ratifica della CRPD e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti;
- c) assumere la responsabilità della diffusione di tali statistiche e informazioni e garantire la loro accessibilità a tutte le persone in particolare quelle con disabilità;
- d) realizzare una mappatura delle tipologie di disabilità presenti sul territorio tale da poter consentire e indirizzare le competenze delle professionalità future.

Art. 7 *(Soggetti aventi diritto)*

1. La persona con disabilità valutata e accertata dalla commissione competente, di cui all'articolo 8 della presente legge, ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza del deficit, alle sue potenzialità positive individuali e all'efficacia delle terapie riabilitative.

2. La condizione assume connotazione di gravità qualora il deficit, singolo o plurimo, correlato all'età, riduca notevolmente le potenzialità positive di inclusione sociale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici rivolti sia all'individuo con disabilità che alla famiglia.

3. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi internazionali e dalla legislazione vigente e secondo il criterio di universalismo distributivo nonché di sussidiarietà.

4. Qualora la condizione di gravità segnalata dai Servizi Sociali sia confermata dalla Commissione CSD ONU, può essere autorizzato il Servizio Sociale competente ad intervenire portando sostegno alla persona con disabilità ed alla sua famiglia a titolo gratuito.

Art. 8

(Accertamento della disabilità)

1. Gli accertamenti relativi a disabilità e potenzialità positive residue sono effettuati da personale socio-sanitario competente nell'individuare menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con l'impiego di strumenti di classificazione riconosciuti a livello internazionale e relativi a qualsiasi forma di disabilità, sia mentale che fisica. Gli accertamenti sono convalidati dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI), regolata da apposito decreto delegato come da successivo articolo 23, comma 1, coadiuvata da un esperto con le competenze specifiche al caso di disabilità da esaminare che ne abbia seguito il percorso terapeutico e socio-riabilitativo o che ne conosca la storia. In sede di primo accertamento, la Commissione prescrive la periodicità con la quale effettuare eventuali accertamenti successivi.
2. Le persone affette da gravi menomazioni fisiche e mentali congenite o acquisite, una volta accertata tale disabilità, avranno riconosciuto il relativo assegno di accompagnamento e non saranno soggette ad ulteriori controlli da parte della CASI.

Art. 9

(Autonomia ed inclusione della persona con disabilità)

1. La promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'inclusione sociale sono perseguite dalla Repubblica di San Marino attraverso i seguenti obiettivi:
 - a) potenziamento della ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale, linguistica e tecnologica anche mediante programmi finalizzati e concordati con istituzioni pubbliche e private. Tale collaborazione, che può portare anche alla rimozione delle cause invalidanti, potrà avvenire anche con le sedi universitarie, i servizi sanitari e sociali, considerando la persona con disabilità e la sua famiglia o chi se ne prende cura, soggetti al centro dello sviluppo della ricerca stessa;
 - b) organizzazione ed ampliamento dei servizi e dei programmi generali di abilitazione e riabilitazione, in particolare nei settori della salute, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali. Tale attività ha come fine l'inizio precoce dei programmi sopraindicati basandosi sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni, delle abilità e potenzialità di ciascuno e facilitandone la partecipazione e l'inclusione in tutti gli ambiti della società;
 - c) formazione iniziale e permanente per i professionisti e per gli operatori del settore abilitativo, educativo, sociale e riabilitativo;
 - d) prevenzione, diagnosi e terapia prenatale e precoce dei deficit e ricerca sistematica delle loro cause;
 - e) garanzia per la famiglia o per chi si prende cura della persona con disabilità affinché abbia la giusta informazione di carattere sanitario e sociale che permetta la comprensione globale dell'evento alla base del deficit, finalizzato anche alle possibilità di recupero e di rimozione delle cause invalidanti nonché di integrazione della persona con disabilità nella società;
 - f) prevenzione in tutte le fasi di sviluppo del bambino e del soggetto minore per contrastare, nel più breve tempo possibile ma nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 10 e 25, comma 1, lettere a), b) e d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con cure specifiche l'insorgenza del danno o per ridurre e superare il deficit sopraggiunto;
 - g) favorire la collaborazione con la famiglia o con chi si prende cura della persona con disabilità per attuare interventi socio-sanitari finalizzati a potenziarne le capacità attraverso un adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti, ausili e sussidi tecnici e tecnologici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, come previsto dalla CRPD e dalla normativa vigente. Strumenti, ausili, sussidi tecnici e tecnologici, volti all'ottenimento della inclusione sociale, sono indicati dai

- servizi sociali preposti o dalla CASI. La Repubblica fornisce tali ausili alle persone con disabilità e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti sulla base del principio di sussidiarietà;
- h) nomina di un “Amministratore di Sostegno”, che goda della fiducia della persona con disabilità o della sua famiglia o di chi se ne prende cura e che ne garantisca la partecipazione completa a tutte le sue attività. Tale figura deve essere adeguatamente istituita attraverso apposito provvedimento legislativo;
 - i) avvio di campagne d’informazione e progetti finalizzati al coinvolgimento della popolazione, anche attraverso l’aiuto di enti e di associazioni del settore privato o pubblico, per la sensibilizzazione, la prevenzione, la cura del deficit, la riabilitazione e l’inserimento sociale del soggetto con disabilità;
 - l) la possibilità del diritto alla scelta dei servizi non presenti in territorio della Repubblica tra quelli convenzionati con l’Istituto per la Sicurezza Sociale ritenuti più idonei o a carico dell’assistito per quelli non convenzionati;
 - m) mantenere la persona con disabilità preferibilmente nel proprio ambiente familiare e ove questo non fosse possibile o auspicabile prevedere servizi integrativi adeguati;
 - n) garantire la libertà di scelta alla persona con disabilità, su base di uguaglianza, del proprio luogo di residenza, così come enunciato dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite.

Art. 10

(Obblighi generali della Repubblica di San Marino)

1. La Repubblica si impegna a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità. Pertanto la Repubblica di San Marino elimina tutte le discriminazioni basate sulla disabilità. A tal fine si adopera a:
 - adottare misure legislative e amministrative finalizzate all’applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU e dalla presente legge sui diritti delle persone con disabilità;
 - adottare misure opportune, comprese quelle di natura legislativa, al fine di modificare o abolire le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;
 - integrare la tutela e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche, i programmi e i progetti;
 - non intraprendere alcun atto o pratica incoerente con la CRPD e con la presente legge che ad essa si richiama e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano conformemente alla presente legge;
 - adottare misure opportune per eliminare la discriminazione basata sulla disabilità da parte di qualsiasi ente pubblico o privato, organizzazione o persona;
 - avviare o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature e strutture, secondo i principi della progettazione universale, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della presente legge. Tali interventi devono richiedere il minor numero possibile di adattamenti e il costo più contenuto per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità;
 - avviare la ricerca e lo sviluppo e promuovere la disponibilità e l’utilizzo di nuove tecnologie comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i sistemi di mobilità assistita, i dispositivi e le tecnologie assistenziali, ideati e concepiti per le persone con disabilità, privilegiando le tecnologie a costo concorrenziale;
 - garantire l’accessibilità delle informazioni alle persone con disabilità in materia di ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie assistenziali, comprese le nuove tecnologie, nonché altre forme di assistenza, servizi e strutture di supporto;
 - promuovere la formazione nel campo dei diritti sanciti dalla presente legge per professionisti e per gli operatori impegnati nel settore della disabilità, al fine di migliorare l’assistenza ed i servizi forniti in virtù di tali diritti.

2. Al fine di realizzare appieno l'intento della presente legge, di sostenere la persona con disabilità e la sua famiglia lungo tutto il ciclo della vita "whole life course approach", (prima infanzia, età scolare, età adulta) viene istituita un'area disabilità nel Dipartimento Socio-Sanitario che accentri e coordini tutti i servizi atti a valorizzare le risorse e le competenze relative alla disabilità nella sua complessità.

3. Per quanto attiene ai diritti economici, sociali e culturali, la Repubblica si impegna ad utilizzare al massimo le risorse disponibili per adottare misure, anche nel quadro della cooperazione internazionale, finalizzate a raggiungere progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudicare gli obblighi contenuti nella presente legge e immediatamente applicabili ai sensi del diritto internazionale.

4. La Repubblica, attraverso la Segreteria di Stato con delega alle Pari Opportunità, agisce in stretta collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità che sono attivamente coinvolte, comprese quelle rappresentanti i minori con disabilità, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle leggi e decreti delegati, finalizzati all'applicazione della presente legge o di altre leggi future e di altri processi decisionali relativi alle persone con disabilità. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla verifica di congruità e coerenza, nei confronti della CRPD e della presente legge, da parte della CSD ONU.

Art. 11

(Situazione di rischio ed emergenze umanitarie)

1. In accordo con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, la Repubblica di San Marino prende tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

2. A tal fine la Segreteria di Stato competente elabora linee guida apposite per la Protezione Civile e il Servizio Antincendio.

Art. 12

(Sensibilizzazione)

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare misure tempestive, efficaci ed adeguate al fine di:

- a) sensibilizzare e formare la società, la famiglia e le stesse persone con disabilità in merito alle tematiche oggetto della presente legge e promuovere il rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità;
- b) sensibilizzare la società ad includere le persone con disabilità e allo stesso tempo stimolare le stesse persone con disabilità a consentire una propria inclusione nella società;
- c) contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche nocive nei confronti delle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso o sull'età, in tutti i settori della vita;
- d) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità;
- e) promuovere la partecipazione diretta delle persone con disabilità ai processi decisionali, sia nel caso in cui li coinvolgono direttamente ma più in generale attraverso processi partecipativi alle scelte e alle decisioni che la società intraprende.

2. Tra le misure atte a raggiungere tale scopo sono inclusi:

- a) l'avvio ed il proseguimento di campagne efficaci di sensibilizzazione finalizzate a:
 - accentuare la comprensione dei diritti delle persone con disabilità;
 - promuovere una percezione positiva e una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - promuovere il riconoscimento delle competenze, dei meriti e delle capacità delle persone con disabilità, nonché del contributo che esse offrono nel posto e nel mercato del lavoro;

- b) incoraggiare un atteggiamento di rispetto dei diritti delle persone con disabilità a tutti i livelli del sistema di istruzione, anche tra i bambini più piccoli;
- c) incoraggiare tutti gli organi di informazione a raffigurare le persone con disabilità in termini coerenti con lo scopo della presente legge.

Art. 13
(Inclusione sociale)

1. La Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità al godimento di un livello di vita adeguato, idonee condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita; adotta misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. La Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità e adotta misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per garantire:
 - a) alle persone con disabilità parità di accesso a tutti i servizi ed ai dispositivi di ausilio e altri tipi di assistenza legata ai bisogni derivanti dalla disabilità. Tali servizi e dispositivi devono rispettare le caratteristiche di appropriatezza e di accessibilità di costo;
 - b) accesso delle persone con disabilità a tutti i programmi di protezione sociale e nel caso di particolare gravità della disabilità, a interventi mirati;
 - c) interventi mirati alla assistenza sociale, psicologica, pedagogica e sanitaria anche a domicilio, di tipo economico a sostegno della persona con disabilità e del nucleo familiare in cui è inserita;
 - d) l'accesso agli edifici pubblici e privati, grazie ad interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche e sensoriali che impediscono la fruizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, garantendo alle persone con disabilità accompagnate l'accesso prioritario all'interno degli uffici pubblici e promuovendo l'accesso prioritario all'interno delle strutture private;
 - e) la promozione di norme che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona con disabilità;
 - f) l'ampliamento e aggiornamento delle dotazioni didattiche e tecniche, dei programmi, dei linguaggi specializzati, delle prove di valutazione e della disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente, nonché l'adeguamento delle attrezzature e la formazione del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. Il linguaggio specializzato adottato è l'ICF, il cui utilizzo viene promosso in tutta la struttura I.S.S.;
 - g) la piena inclusione nel mondo del lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, sia in forma individuale, con inserimenti terapeutici riabilitanti protetti, sia in forma associata, perseguendo la tutela del posto di lavoro e dei dispositivi di sicurezza sociale;
 - h) la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici per ogni tipo di disabilità;
 - i) la promozione di progetti a sostegno di comunità alloggio, servizi residenziali inseriti nei centri abitati o in zone specifiche per fornire alla persona con disabilità, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato. Tali strutture possono essere realizzate anche attraverso convenzioni tra pubblico e privato;
 - l) la realizzazione o l'adattamento di centri socio-riabilitativi diurni, a valenza educativa, affinché persone con disabilità duratura o permanente, dopo l'obbligo scolastico, possano avere una vita di relazione con potenzialità positive e forme di integrazione completa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dall'Authority Sanitaria;
 - m) le attività extrascolastiche ad integrazione dell'attività educativa in continuità e parallela all'azione della scuola.

Art. 14

(Condizioni di vita adeguate e tutela sociale)

1. La Repubblica riconosce il diritto delle persone con disabilità alla tutela sociale e al godimento di tale diritto senza discriminazioni basate sulla disabilità e adotta i provvedimenti necessari a salvaguardare e promuovere la realizzazione di tale diritto, tra cui le misure tese a garantire l'accesso delle persone con disabilità a:

- a) programmi di protezione sociale secondo il principio di sussidiarietà;
- b) assistenza da parte dello Stato per le spese legate alla disabilità, comprese le iniziative di formazione, consulenza, assistenza e ricovero temporaneo, soprattutto per coloro che vivono in condizione di povertà;
- c) ai programmi di edilizia pubblica ed alloggio sociale;
- d) alle prestazioni e ai programmi pensionistici.

Art. 15

(Partecipazione alla vita politica e pubblica)

1. La Repubblica di San Marino garantisce alle persone con disabilità i diritti politici e la possibilità di goderne su base paritaria e si impegna a garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica alla pari con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette in base alla normativa vigente.

Art. 16

(Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al turismo ed allo sport)

1. La Repubblica di San Marino riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adotta tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a:

- a) prodotti culturali in formati accessibili;
- b) programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
- c) luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. La Repubblica adotta misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. La Repubblica adotta tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, lo Stato adotta misure adeguate a:

- a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, addestramento, allenamento, formazione e risorse;

- c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
- e) garantire che gli operatori del settore ricreativo, turistico, ludico e sportivo agevolino l'accesso delle persone con disabilità ai loro servizi.

Art. 17
(Accessibilità)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, la Repubblica di San Marino adotta misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- a) edifici, viabilità, trasporti, strutture sportive e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- b) servizi di informazione, comunicazione, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. La Repubblica inoltre adotta misure adeguate per:

- a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- b) garantire che gli edifici e le strutture pubbliche o private, aperte al pubblico, assicurino l'accessibilità per le persone con disabilità o che tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità agli ingegneri, architetti e tecnici progettisti;
- d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- e) mettere a disposizione forme di assistenza e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni e animali guida allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- f) promuovere tutte quelle forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet, a costi agevolati;
- h) assicurare contributi, incentivi, agevolazioni anche fiscali al fine di eliminare le barriere architettoniche in edifici privati utilizzati da persone con disabilità.

Art. 18
(Libertà di espressione e accesso all'informazione)

1. La Repubblica di San Marino adotta tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, provvedendo in particolare a:

- a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- d) richiedere ai mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, di rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni LIS, possibilmente con la diffusione contemporanea di tale lingua, non necessariamente in sostituzione, ma anche come lingua identitaria accompagnata dalla lettura labiale e dalla conoscenza della lingua dei parlanti.

Art. 19

(Mobilità personale)

1. La Repubblica di San Marino adotta misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
 - a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
 - b) garantire agli studenti e lavoratori con disabilità il trasporto da e per la scuola e il luogo di lavoro attraverso un sistema di mezzi e personale qualificato a ciò finalizzato;
 - c) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali guida e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
 - d) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità.

Art. 20

(Mobilità e trasporti collettivi)

1. La Repubblica di San Marino, attraverso la Segreteria di Stato con delega ai Trasporti regola gli interventi tali da consentire alle persone con disabilità la libertà di muoversi indipendentemente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono normati da specifici piani triennali pubblici di trasporto e di adeguamento delle infrastrutture urbane, attuati attraverso un accordo di programma tra la Segreteria di Stato con delega ai Trasporti e le Giunte di Castello.
3. La Repubblica assicura, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Art. 21

(Turismo e cultura accessibile)

1. La Repubblica di San Marino garantisce l'accessibilità al territorio al massimo delle possibilità consentite dalle caratteristiche ambientali e dalle tecnologie più avanzate. Tale iniziativa potrà essere realizzata anche in collaborazione con strutture economiche e politiche interne ed esterne allo Stato.

Art. 22

(Cooperazione Internazionale)

1. La Repubblica di San Marino riconosce l'importanza della cooperazione internazionale e della promozione per sostenere gli sforzi nazionali tesi a realizzare lo scopo e gli obiettivi della CRPD e adotta le misure necessarie ed efficaci a tale riguardo, nel quadro delle relazioni tra Stati e, ove opportuno, nel quadro dei partenariati con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare le organizzazioni di persone con disabilità.
2. Tali misure potrebbero prevedere, tra l'altro:
 - a) la garanzia di una cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, inclusiva e accessibile alle persone con disabilità;
 - b) l'agevolazione ed il sostegno delle iniziative di formazione delle capacità, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi in particolare con i piccoli Stati del mondo;
 - c) la facilitazione della cooperazione nel campo della ricerca e dell'accesso alla conoscenza scientifica e tecnica;
 - d) l'offerta, ove opportuno, di assistenza tecnica, anche agevolando l'accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e assistite e attraverso il trasferimento di tecnologie.

Art. 23

(Decreti delegati)

1. La Repubblica di San Marino riconosce che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sul proprio stato. Allo scopo di garantire le misure adeguate ad assicurare alle persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione, è conferita delega al Congresso di Stato per l'emanazione di decreti delegati in tema di prevenzione, salute e riabilitazione e composizione della Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI) di cui all'articolo 8 della presente legge e che costituiranno articolazione e completamento della presente legge-quadro.
2. La Repubblica di San Marino riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita viene predisposto, e costituisce articolazione e completamento della presente legge-quadro, un decreto delegato in tema di educazione che deve prevedere le norme atte a garantire:
 - a) il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed il rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
 - b) lo sviluppo da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
 - c) di porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera;
 - d) la presenza in ogni ordine e grado di scuola di educatori e insegnanti specializzati per il sostegno che garantisca la continuità educativo – didattica.
3. La Repubblica di San Marino afferma il diritto per le persone con disabilità a vedere riconosciuta ovunque, di fronte alla legge, la loro personalità giuridica. A tal fine viene predisposto, e costituisce articolazione e completamento della presente legge-quadro, un decreto delegato in tema di accesso alla giustizia, libertà e sicurezza della persona.
4. La Repubblica di San Marino riconosce l'uguale diritto al lavoro delle persone con disabilità; ciò comprende il diritto all'opportunità di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro libero e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e

accessibile. A tal fine si rimanda alle norme specificatamente previste dalle leggi vigenti in materia di lavoro atte a garantire di:

- a) valutare le potenzialità positive delle persone con disabilità con l'impiego di strumenti di classificazione riconosciuti a livello internazionale e relativi a qualsiasi forma di disabilità, sia mentale che fisica, ai fini della loro inclusione nel mondo lavorativo;
- b) vietare e sanzionare penalmente e civilmente qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità per tutto ciò che riguarda qualsiasi forma di occupazione, comprese le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, continuazione dell'impiego, carriera lavorativa;
- c) tutelare l'uguale diritto delle persone con disabilità a beneficiare di condizioni di lavoro eque e favorevoli, comprese le pari opportunità e la pari retribuzione per lo stesso tipo di lavoro, di condizioni di lavoro sicure e sane, compresa la difesa dalle molestie e la composizione delle vertenze qualora la dignità del lavoratore con disabilità sia stata in qualsivoglia modo offesa;
- d) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i loro diritti sindacali e lavorativi su base paritaria;
- e) consentire alle persone con disabilità di avere effettivamente accesso ai programmi generali di orientamento tecnico e professionale, ai servizi di collocamento e alla formazione professionale e permanente;
- f) promuovere opportunità di lavoro e avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nella fase della ricerca, dell'ottenimento, del mantenimento e del ritorno al lavoro; i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo persone con disabilità al momento della assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- g) promuovere opportunità di impiego autonomo, imprenditoriale, di sviluppo di cooperative e di avvio di un'impresa propria con incentivi statali per avviamento attività;
- h) includere le persone con disabilità nel settore pubblico e privato, prevedendo tra l'altro programmi di azione anti-discriminatoria ed incentivi;
- i) garantire che le persone con disabilità usufruiscano di un adeguamento logistico dell'ambiente lavorativo in cui esplicano la loro attività;
- l) promuovere l'acquisizione da parte delle persone con disabilità di un'esperienza lavorativa in un mercato del lavoro libero e aperto;
- m) promuovere la riqualificazione professionale e lavorativa, il mantenimento del posto di lavoro e i programmi di reinserimento per le persone con disabilità;
- n) assicurare anche alle persone con disabilità l'uso del lavoro a distanza quale possibilità non discriminatoria di impiego, in linea con lo sviluppo del sistema lavorativo.

5. La Repubblica di San Marino riconosce forme di sostegno speciale in favore delle persone con disabilità grave così come definita dal comma 2 del precedente articolo 8. A tale scopo è conferita delega al Congresso di Stato, a completamento e articolazione della presente legge-quadro, di predisporre un decreto delegato che preveda:

- a) di usufruire di congedi parentali alle persone così come individuate alla lettera g) dell'articolo 2 della presente legge, che consentano un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale;
- b) il riconoscimento di forme di sostegno economico compatibili con il reddito familiare della persona con disabilità;
- c) le modalità con le quali i lavoratori possono donare propri giorni di ferie a favore delle persone così come individuate alla lettera g) dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 24
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
2. La presente legge-quadro rappresenta un'esplicazione di quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1, che conserva la priorità in caso di dubbia interpretazione.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini